

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
Provincia di Trento



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 29.01.1999

Modificato con deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 58 dd. 23.12.2002 (agli art. 9 e 51);
- del Commissario n. 93 dd. 23.12.2003 (all'art. 9);
- del Consiglio Comunale n. 51 dd. 25.11.2005 (all'art. 23);
- del Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006 (all'art. 2,3,14,15,16,23,35,51,54,55);
- del Consiglio Comunale n. 57 dd. 21.12.2007 (all'art. 9);
- del Consiglio Comunale n. 39 dd. 22.12.2008 (all'art. 9 e 30);
- del Consiglio Comunale n. 19 dd. 15.07.2010 (all'art. 43);

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 1 Ente gestore del servizio

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto dal Comune in economia.

ART. 2 Modalità della fornitura

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento.¹

ART. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura d'acqua è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurata da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa, attraverso la “*rete principale*” e le “*derivazione di utenza*”.
 - a) Per “*rete principale*” si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza .
 - b) Per “*derivazione di utenza*” si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).²

ART. 4 Divieto di rivendita

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) forniture per uso pubblico;
 - b) forniture di uso privato.

TITOLO II FORNITURE AD USO PUBBLICO

ART. 6 Impianto per uso pubblico

1. sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontane pubbliche;

¹ Comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006.

² Comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006.

- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche di incendio pubbliche.

ART. 7
Prelievi abusivi

- 1. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti.
- 2. È comunque consentito l'uso antincendio degli impianti di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 6

T
TITOLO III
FORNITURE AD USO PRIVATO

CAP. I
NORME GENERALI

ART. 8
Diritto di fornitura

- 1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, anche in relazione a singoli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente regolamento, con spese di contributo a carico del richiedente (vedi gli artt. 14-15-16-17-21-28-34 e 51) e secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
Per le spese di verifica, manutenzione o riparazioni degli allacciamenti si fa riferimento al successivo art. 16
- 2. È comunque prioritario l'utilizzo dell'acqua per gli usi domestici

ART. 9
Destinatario della fornitura

- 1. La fornitura d'acqua potabile è effettuata ai proprietari dei relativi immobili o ad altri aventi titolo idoneo. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il/i nulla osta del/dei proprietario/i del/dei terreno/i interessato/i per servitù di acquedotto.
- 2. Potranno essere concesse forniture pure agli affittuari, con il consenso del proprietario.
- 3. Ogni abitazione (appartamento) deve essere dotata di contatore.

3bis Il Comune è autorizzato a sollecitare con lettera raccomandata l'installazione dei contatori agli utenti ancora sprovvisti, i quali dovranno provvedere all'installazione entro il termine fissato nella comunicazione e con le modalità di cui al successivo art 30³ ; la mancata

³ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 39 dd. 22/12/2008.

installazione del contatore nei termini fissati comporterà l'applicazione di una sanzione pari a € 300,00 all'anno, oltre all'addebito della bolletta calcolata a spine.⁴

4. Le utenze (appartamento <=> contatore) devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe rispettive.

ART. 10 Domande di fornitura

1. La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

ART. 11 Durata del contratto di fornitura

1. Il contratto di fornitura ha la durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito, salvo disdetta da farsi almeno un mese prima della scadenza da parte dell'utente.

ART.12 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

1. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione scritta servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli uffici comunali
2. Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o alla chiusura del contatore. l'utente che recede dal contratto dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo contatore fino al momento della chiusura.
3. In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi e accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.
4. I contatori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio dell'Amministrazione
5. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione, per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del contatore, la stessa avrà diritto di azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 13 Voltura dell'utenza

1. In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

⁴ Comma aggiunto con delibera Consiglio Comunale n. 58 dd. 23.12.2002 e modificato con delibera del Commissario n. 93 dd. 23.12.2003 e con delibera del Consiglio Comunale n. 58 dd 21.12.2007

ART. 14
Norme per l'esecuzione delle derivazioni di utenza

1. Spetta al Comune determinare il diametro ed il punto della “*derivazione di utenza*” e dei diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore.
2. Spetta inoltre al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchi fino all'apparecchio misuratore compreso, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Spetta all'utente, in accordo e secondo le indicazioni dell'U.C.T., provvedere, alle opere ed alle spese necessarie per la realizzazione degli impianti di derivazione. (vedi art. 51).⁵

ART 15
Proprietà delle condotte

1. Rimane di proprietà comunale la “*rete principale*” come definita dell’art. 3, esistente alla data di approvazione del presente Regolamento eseguita direttamente o indirettamente dal Comune sia su proprietà Comunale che privata. Le “*derivazione di utenza*”, di cui all’art. 3, sia presenti che future rimangono di proprietà Privata .⁶

ART 16
Manutenzione delle derivazioni di utenza

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle “*derivazione di utenza*” esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, sono eseguite esclusivamente dal proprietario della “*derivazione di utenza*”, che dovrà avvalersi di idraulico abilitato e sotto il controllo tecnico del Comune.
2. Prima di eseguire le riparazioni sarà obbligo dell’utente segnalare l’esecuzione dei lavori all’ U.T.C.
3. Il Comune in caso di perdite sulle “*derivazione di utenza*” che possono arrecare danni o mettere in crisi il regolare funzionamento dell’acquedotto Comunale, ha la facoltà di eseguire la riparazione, con spese a carico del proprietario della “*derivazione di utenza*”. Nel limite del possibile l’utente dovrà essere informato anche per le vie brevi.⁷

ART.17
Richiesta intervento utenti e modalità di pagamento

1. Tutte le opere da eseguire a carico dell'utente dovranno essere preventivamente richieste e pagate dallo stesso secondo il preventivo, salvo conguaglio, redatto dall' U.T.C., e dopo che i lavori sono stati eseguiti, liquidate secondo gli oneri effettivamente sostenuti dal Comune.
2. Rifiutandosi l'utente di acconsentire all'esecuzione di opere di manutenzione, riparazione o modificazione delle sue diramazioni, riconosciute necessarie dal Comune, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa senza liberare gli utenti dagli obblighi assunti in dipendenza della concessione e senza pregiudizio dell'eventuale azione giudiziale.

⁴ Articolo modificato con delibera Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006

⁵ Articolo modificato con delibera Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006

⁶ Articolo modificato con delibera Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006

3. Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data saranno rimosse in forma coattiva ai sensi del R.D. 13.4.1910, n.636.

ART.18

Interruzione del servizio

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
1. Per sopperire a tutti i fabbisogni d'emergenza (incendi, incidenti, ecc..), il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.
2. Delle interruzioni si darà, nel limite del possibile, comunicazione agli interessati con appositi avvisi verbali o scritti.

ART.19

Responsabilità degli utenti e conservazione della presa

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto, la deviazione e gli apparecchi di misura del Comune nel tratto che corre nella sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.

ART. 20

Uso dell'acqua e consumi abusivi

1. Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.
3. L'effettivo impiego può essere accertato d'ufficio dal Comune.
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuale maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura, qualora questo sia accertabile, o per il periodo minimo di un anno in caso di non accertabilità se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione civile e penale.
5. Il Comune, in caso di scarsità d'acqua, può, mediante ordinanza, regolamentare o vietare consumi diversi da quello alimentare ed igienico.

ART.21

Risoluzione del diritto delle forniture

1. L'amministrazione avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'Utente, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria nei seguenti casi:
 - morosità dell'Utente, come previsto dall'art. 27 del presente Regolamento;
 - mancata lettura per due volte consecutive del contatore, a motivo di impedimenti posti dall'Utente;
 - infrazioni al presente Regolamento.
2. Avvenuta l'interruzione l'Utente non potrà ottenere la ripresa della fornitura se non a seguito della regolarizzazione della situazione che ha portato all'interruzione ed alla successiva stipula di un nuovo contratto, secondo le procedure descritte al successivo art.51.
3. In caso di fallimento dell'Utente, la fornitura è interrotta ed il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua, secondo la procedura di cui al successivo art.51.

ART. 22

Interventi del Comune per ragioni dell'utente

1. Qualora per ragioni imputabili all'Utente si necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per l'intervento, debitamente documentate.

ART. 23

Categorie di fornitura ad uso privato

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi:
 - a) concessioni per uso domestico:

si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata a soddisfare i bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici, compreso l'innaffiamento di giardini e orti privati ad uso familiare);
 - b) concessioni per usi diversi:
 - pubblico (scuole, ospedali, caserme, centri sportivi, ecc.)
 - commerciale (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi e in genere alla produzione di servizi)
 - industriale (impieghi relativi allo svolgimento di attività produttive di beni)
 - agricolo
 - usi comuni (fontane, bocche di lavaggio stradali, ecc.)
 - allevamento bestiame
 - bocche antincendio
 - *attività florovivaistica e piccoli frutti.*⁸
 - concessione per cantieri edili (allacciamenti provvisori).⁹

ART.24

Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche da antincendio dotate di impianto separato viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

⁷ Aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 51 dd. 25.11.2005

⁸ Aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006

2. Per le nuove costruzioni che dovranno essere dotate di impianto antincendio è obbligatoria la costruzione di impianto separato e regolamentato ai sensi del 1° comma del presente articolo (contatore separato).
3. **L'Utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario, copia dell'approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni non concordate, il Comune ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria applicata all'utenza o alle utenze del fabbricato in cui e/o sono installate, per durata di un anno.**
4. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
5. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio.
6. Quando si sia fatto uso di una bocca di incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore dall'uso, affinché questo possa provvedersi alla risigillatura.
7. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
8. Le forniture di cui al presente articolo sono gratuite.

CAP. II
ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO
APPARECCHI DI MISURA

ART. 25
Misura dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

ART.26
Pagamenti

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. La bolletta potrà contenere i consumi effettivamente letti e/o a stima, salvo conguaglio. L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune e riportate sul retro della bolletta.
3. A carico dell'utente moroso, dopo dieci giorni dalla scadenza della bolletta, sarà addebitata una penalità pari al 5% dell'importo della bolletta.
4. Saranno inoltre addebitate, rapportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora nella misura degli interessi legali previsti dal codice civile vigente, fatto salvo comunque ogni ulteriore danno.

- 5 Inoltre, trascorsi 60 giorni dalla decorrenza della bolletta, il Comune, non provvedendo l'Utente al pagamento, sospende la fornitura dell'acqua all'Utente, salva ogni altra azione per il recupero del credito.
- 6 In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può' presentare reclamo al Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dall'Amministrazione. Se il reclamo e il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento; riconosciuto l'errore, Il Comune disporrà in proposito.
- 7 E' facoltà dell'Amministrazione rateizzare l'importo delle bollette di importo superiore a € 26,00.

ART.27

Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà comunale; il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, nonché al diametro della tubazione esistente di adduzione, che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro, dovute a variazioni di consumo dell'utente, il Comune addebita all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

ART.28

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. I contatori sono collocati su indicazione dell'Amministrazione in pozzetti interrati o in apposite nicchie ricavate in muri in luogo pubblico o privato (vedesi disegno di massima allegato alla domanda), facilmente accessibili agli addetti alla lettura e al controllo, o all'interno dei singoli alloggi, in fabbricati con più utenze e con unico punto di alimentazione. Fermo restando la posa di un unico contatore generale di fabbricato.
2. Il contatore generale dovrà essere installato, dove possibile sempre in regolare pozzetto, nelle immediate vicinanze della condotta principale, e secondo disposizioni e direttive dell'U.T.C.
3. A monte e a valle del contatore viene collocato un rubinetto di arresto
4. Il comune a facoltà di imporre il cambiamento del posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
5. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.
6. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

7. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali ad uso esclusivo.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 29

Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART. 30

Verbali di posa del contatore

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

1.bis. Il verbale di posa deve essere consegnato presso gli uffici comunali entro 5 giorni dalla data di messa in opera dell'apparecchio misuratore; fa fede il timbro dell'ufficio protocollo comunale¹⁰.

2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 31

Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali dall'utente e dagli incaricati comunali
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ART. 32

Lettura dei misuratori

1. La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente, secondo turni e modalità stabilite dal Comune. L'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri immobili, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti di proprietà comunale o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate.
2. L'Amministrazione potrà richiedere l'autolettura dei contatori da parte dell'utente in caso di difficoltà da parte dell'incaricato, come potrà avvalersi di addebitare in base a stime sui consumi

¹⁰ Comma aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 39 dd. 22/12/2008.

registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva prima lettura effettiva.

3. Quando a causa dell'Utente sia impossibile verificare la lettura del contatore, o lo stesso non ottemperi nel termine prescritto all'autolettura dei contatori, l'amministrazione emetterà la bolletta in base ad una propria stima, riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio

ART. 33

Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello corrispondente al periodo dell'anno precedente, o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune con accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 34

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.8.1982, n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente.

CAP. III

NORME PER GLI IMPIANTI

ART. 35 ^{II}

Prescrizioni e collaudi

1. Per l'esecuzione degli impianti il proprietario e/o l'utente, si affidano a installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o alle Associazioni Artigianali.
2. Nell'esecuzione degli impianti dovranno essere osservati i dettami e le prescrizioni della legge n. 46 del 5.3.1990.

ART. 36
Installazioni delle condutture

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Qualora quest'ultima non potesse essere assicurata, le condotte dovranno essere, convenientemente essere coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto dovrà sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

ART. 37
Collegamenti di impianti ed accessori

1. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua.
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1 del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dall'U.C.T.

ART. 38
Prese di terra

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici, salvo quanto prescritto dalla normativa C.E.E. specifica.

ART. 39
Impianti di sollevamento

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici (pompaggio), devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche in caso di guasto delle relative apparecchiature.
2. È vietato in ogni altro caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali
3. Gli schemi d'impianto di pompaggio, sia esistenti che di nuova realizzazione, da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'U.C.T., il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 40

Serbatoi

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 41 Modifiche

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danno o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 42 Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 43

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 42, qualora venga riscontrato un consumo d'acqua eccessivo e comunque superiore in misura assai rilevante rispetto al consumo registrato negli anni precedenti, dovuto a perdite o rotture delle tubazioni di difficile individuazione, la giunta comunale, su richiesta scritta dell'interessato *che deve essere corredata da una certificazione da parte del professionista intervenuto per la riparazione del guasto* può addebitare (con tariffa *acquedotto, fognatura e depurazione*) un consumo pari alla media degli ultimi tre anni, *oltre alla tariffa acquedotto sui metri cubi eccedenti la media suddetta.*¹²

ART. 44 Vigilanza

1. Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi.
2. I dipendenti comunali hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

¹² comma modificato con delibera di C.C. n. 19 dd. 15.07.2010

3. In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 Tasse e imposte

1. Qualunque tassa venisse istituita sulle forniture d'acqua potabile, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART.46 Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 47 Obbligatorietà

1. Il presente regolamento **è obbligatorio per tutti gli utenti.**
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 48 Contestazioni giudiziarie

1. Per ogni controversia le parti riconoscono come solo competente il Tribunale di Trento

ART. 49 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative all'amministrazione dell'acqua nel Comune.

ART. 50 Riserve e modifiche

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per l'utenza già in corso.

ART. 51

Procedure per la nuova fornitura

1. L'utente che intende chiedere una nuova fornitura d'acqua deve inoltrare richiesta al Comune su apposito modulo.
2. A seguito di positivo riscontro dovrà essere effettuato il versamento per il contributo di allacciamento presso la tesoreria comunale.
3. Per "contributo di allacciamento" si intende il rimborso delle spese, da parte del richiedente, che verranno sostenute dal Comune per sopralluoghi, assistenza e la verifica della corretta esecuzione, quantificato in € 75,00¹³.
4. Il contatore del calibro prestabilito verrà fornito in noleggio dal Comune, con nolo a carico dell'utente. Mentre il giunto dielettrico, il riduttore di pressione e la valvola di ritegno devono essere installate direttamente dall'utente secondo lo schema illustrativo allegato.
5. Versata in Tesoreria la somma inerente al contributo e a quella del rimborso spese di cui al successivo comma, sarà stipulato il contratto di fornitura. Si precisa che il contratto di fornitura si intende stipulato alla firma e consegna al Comune del modello di installazione del contatore.
¹⁴
6. Le opere idrauliche, con fornitura e messa in opera dei materiali necessari, esclusi quelli sopra elencati, la cui qualità sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico, da eseguire dalla condotta principale al contatore dovranno essere realizzate dall'idraulico incaricato dal Comune, con spese a carico dell'utente. Le stesse, per le quali il Comune agisce per conto terzi, verranno quantificate, salvo conguaglio, sulla base dell'elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, in vigore alla data del lavoro.
Qualora la richiesta potrà servire più utenze, sarà la Giunta Comunale su indicazione dell'U.T.C. a valutare la richiesta e a dare le opportune direttive tecniche.
7. Le opere murarie, di scavo, rinterro e sistemazione della pavimentazione, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni e il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. Per i lavori che verranno eseguiti dal personale di fiducia del Comune, l'utente dovrà effettuare un versamento, salvo conguaglio, presso la Tesoreria comunale, a seguito di preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
9. A fine lavori verrà effettuato il conguaglio, ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento, e il verbale di posa del contatore.

¹³ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 dd.23.12.2002.

¹¹ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 dd. 03.11.2006

TITOLO V NORME TRANSITORIE

ART. 52


Allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del regolamento

Agli allacciamenti esistenti, ad esaurimento, possono verificarsi i seguenti casi anomali:

1) **Un edificio con una sola abitazione ma con due o più allacciamenti all'acquedotto Comunale.**

In tal caso è ammesso il montaggio di tanti contatori quanti sono gli allacciamenti alla rete idrica e il relativo consumo, indicato dai più contatori, verrà sommato. Per il pagamento del consumo verrà calcolato come utenza unica. Il noleggio verrà pagato per ogni singolo contatore.


Consumo: Calcolato dalla somma delle letture Contat. A+
Contat. B= C
Fascia: Normale da applicare al consumo C
Ridotta:
Noleggio: Per due contatori



2) **Un edificio con due o più abitazioni e con un solo contatore che serve tutte le abitazioni.**

In tal caso il contratto unico verrà stipulato con tutti i proprietari o utenti che sono responsabili in solido. essendo il pagamento del consumo previsto a fasce con tariffe differenziate, i consumi previsti nelle fasce, saranno moltiplicati per il numero delle abitazioni.

Consumo: Lettura contatore A
Fascia ridotta: Per tre appartamenti, valore in mc dalla moltiplicazione per 3 appartamenti, es:
I fascia ridotta da 1 a 100 mc => da 1 a 300 mc
II fascia da 101 a 500 mc => da 301 a 1500 mc
ecc.
Noleggio: Per un contatore




3) Un edificio con due o più abitazioni nelle quali non è possibile montare il contatore singolo per tutte le abitazioni.

In tal caso si provvederà al montaggio di un contatore generale e di contatori singoli all'interno delle abitazioni in cui è possibile. Il contratto sarà singolo per i proprietari che possono montare il singolo contatore; sarà unico e collettivo per quelli che usufruiscono del contatore generale. Il calcolo del consumo verrà effettuato per differenza di lettura fra il contatore generale e i singoli; per il contatore generale valgono le norme di cui al punto due.

Consumo: appartamento 4 => lettura contatore B
appartamenti 1-2-3 => lettura contatore A meno contatore B

Fascia ridotta: Vedi fasce ridotte come al punto due

Noleggio: Normale




4) Un edificio con due o più abitazioni e una o più utenze non domestica.

In tal caso si dovrà provvedere obbligatoriamente al montaggio di singoli, o singolo, contatori in modo da separare le utenze o l'utenza di diversa categoria. Le rimanenti potranno essere montate ai sensi dei precedenti punti.

Consumo: Distilleria => lettura contatore B
Appartamenti 1-2-3 => lettura contatore A meno contatore B

Fascia ridotta: Vedi fasce ridotte come al punto due

Noleggio: normale per due contatori



Nel caso che gli edifici contemplati nel presente articolo siano oggetto di ristrutturazione, l'utente dovrà obbligatoriamente adeguare l'impianto idrico alle norme di cui al Capitolo I del presente regolamento.

Con l'entrata in vigore del regolamento, tutti gli allacciamenti esistenti dovranno essere regolarizzati e adeguati alle presenti norme.

L'utente, a seguito di pubblico avviso, dovrà provvedere a sue spese a individuare, in accordo con il Comune, e preparare l'alloggio idoneo alle apparecchiature di misura.

Tutti gli utenti dovranno provvedere a presentare la domanda di fornitura sui moduli preposti dal Comune ed a stipulare il contratto relativo, con le procedure di cui all'art.52

Gli utenti che non provvederanno a quanto innanzi, saranno diffidati ad adempiere a tale obbligo entro 15 giorni dalla data di notifica della lettera; trascorsi infruttuosamente i predetti giorni, l'Amministrazione provvederà ad interrompere la fornitura d'acqua.

ART. 53 **Norme di sicurezza**

1. L'Utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente regolamento, che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica.
2. Quando sospende l'uso dell'acqua l'utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del contatore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo
3. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 54 **Sanzioni**

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 260,00 a €520,00 .
2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, per la violazione delle Ordinanze Sindacali emesse in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di € 260,00 .
3. I rilievi verranno effettuati dal Messo Comunale e/o dal personale dell'Ufficio Tecnico.

ART. 55 **Procedimento amministrativo**

1. Per quanto qui non espressamente stabilito, si rinvia alle norme contenute nella legge n° 241 del 1990 e s.m. e del relativo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi .